

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **384/1985** (ECLI:IT:COST:1985:384)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11341**

Atti decisi:

N. 384

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. DELL'ANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 6 del d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) promosso

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1984 dalla Corte d'appello di Catania con procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e la Commissione Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta n. 98 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis del 3 luglio 1985.

Visto l'atto di costituzione di Leonardo Bonaccorso;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui, affermando l'ineleggibilità a consigliere comunale di "coloro che hanno lite pendente con il Comune", prevede, per il cittadino siciliano, una causa di ineleggibilità che, ai sensi della l. 23 aprile 1981 n. 154, non è più operante per gli altri cittadini dello Stato;

che, nel presente giudizio si è costituito il sig. Leonardo Bonaccorso, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Prof. Antonio D'Atena, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

considerato che la questione è stata già risolta con la sentenza n. 162 del 1985 di questa Corte, che ha fra l'altro dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana approvato con d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità";

che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la riproposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità", è già stata dichiarata con sentenza n. 162 del 1985.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.